C.I.A.P. – COMITATO PREPARATORIO DELLA CONVENZIONE MULTILATERALE ISTITUTIVA

Programma organico di consolidamento, revisione e negoziazione internazionale dei sette strumenti istitutivi

Fascicolo negoziale preliminare – Anno 2026

La sequenza documentale viene organizzata in sette atti coordinati, concepiti come un unico procedimento preparatorio. L'obiettivo è trasformare il progetto normativo della C.I.A.P. in un fascicolo tecnicamente coerente, verificabile, traducibile e sottoponibile alla valutazione degli Stati e degli altri soggetti eventualmente invitati a partecipare al processo negoziale.

La distinzione giuridica fondamentale sarà mantenuta in ogni documento: la C.I.A.P. nella sua configurazione attuale opera sul piano scientifico, documentale e istituzionale; la futura giurisdizione internazionale potrà sorgere esclusivamente sulla base della Convenzione, dopo la sua valida adozione, l'espressione del consenso degli Stati secondo le rispettive procedure e l'entrata in vigore delle disposizioni pertinenti.

1. DELIBERAZIONE N. 11/2026

Approvazione preliminare dei sette strumenti e costituzione del fascicolo negoziale consolidato

ATTO DEL COMITATO PREPARATORIO – 11 NOVEMBRE 2026

Oggetto: Approvazione preliminare, ai soli fini preparatori e negoziali, del progetto di Convenzione multilaterale istitutiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli e dei sei Protocolli facoltativi; costituzione del fascicolo negoziale consolidato; avvio della revisione tecnico-giuridica e predisposizione della consultazione internazionale.

Il Comitato preparatorio

Premesso che:

- il diritto dei popoli all'autodeterminazione costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale, riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'articolo comune 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966;
- la progressiva elaborazione di strumenti internazionali dedicati alla documentazione, alla tutela e alla promozione dei diritti di autodeterminazione dei popoli può contribuire allo sviluppo della cooperazione internazionale;
- il progetto C.I.A.P. è articolato in una dimensione scientifico-istituzionale attuale e in una distinta prospettiva convenzionale futura;

- il Comitato preparatorio è stato istituito per organizzare l'elaborazione normativa, la revisione e la predisposizione del progetto negoziale;

considerato che:

1. il progetto di Convenzione principale e i sei Protocolli facoltativi necessitano di una revisione coordinata;
2. occorre verificare la compatibilità delle disposizioni con il diritto internazionale generale, il diritto dei trattati, i principi di consenso statale e le garanzie processuali;
3. è necessario predisporre versioni linguistiche coerenti e una relazione esplicativa destinata ai potenziali partecipanti;
4. l'approvazione preliminare del Comitato non equivale all'adozione internazionale del trattato né produce obblighi convenzionali per gli Stati;

delibera:

Articolo 1 – Approvazione preliminare

È approvato, in via preliminare e ai soli fini della revisione e della consultazione, il progetto dei seguenti sette strumenti:

1. Convenzione multilaterale istitutiva della C.I.A.P.;
2. Protocollo facoltativo I – Accesso diretto dei popoli alla giurisdizione;
3. Protocollo facoltativo II – Accettazione della giurisdizione obbligatoria;
4. Protocollo facoltativo III – Misure provvisorie e tutela urgente;
5. Protocollo facoltativo IV – Responsabilità e riparazione internazionale;
6. Protocollo facoltativo V – Accesso documentale e prove internazionali;
7. Protocollo facoltativo VI – Immunità, privilegi e accordo di sede.

Articolo 2 – Natura dell'approvazione

L'approvazione è esclusivamente preparatoria. Non costituisce adozione di un trattato internazionale, non equivale a firma, ratifica, accettazione o adesione e non attribuisce alla C.I.A.P. competenza giurisdizionale internazionale.

Articolo 3 – Fascicolo negoziale

È costituito il Fascicolo negoziale preliminare C.I.A.P. 2026, contenente i sette strumenti, le relazioni tecniche, le versioni linguistiche e la documentazione esplicativa.

Articolo 4 – Revisione tecnico-giuridica

È istituito un gruppo di revisione incaricato di verificare:

- coerenza sistematica e terminologica;
- compatibilità con la Carta ONU e il diritto internazionale generale;
- conformità alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969;
- disciplina del consenso alla giurisdizione;
- garanzie di indipendenza, imparzialità e contraddittorio;
- tutela dei dati, delle prove e dei soggetti vulnerabili;
- compatibilità delle disposizioni sulle immunità con il diritto internazionale applicabile.

Articolo 5 – Versioni linguistiche

È disposto l'avvio della predisposizione delle versioni italiana, inglese e francese, con verifica di equivalenza giuridica e terminologica.

Articolo 6 – Consultazione

Il progetto potrà essere trasmesso, a titolo di consultazione, a studiosi, istituzioni accademiche, organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche e potenziali Stati partecipanti, senza attribuire alla trasmissione il valore di una convocazione diplomatica ufficiale.

Articolo 7 – Clausola di salvaguardia

Nessuna disposizione della presente deliberazione o dei progetti allegati può essere interpretata come fonte autonoma di obblighi internazionali per Stati terzi, come riconoscimento automatico di personalità internazionale opponibile agli Stati o come attribuzione anticipata di giurisdizione.

Articolo 8 – Efficacia e pubblicazione

La presente deliberazione acquista efficacia nell'ordinamento interno del Comitato secondo le regole applicabili. È disposta la sua pubblicazione nel registro degli atti preparatori e la conservazione nel fascicolo negoziale.

Il Presidente/Coordinatore del Comitato preparatorio
Firma: _____

Il Segretario verbalizzante
Firma: _____

2. RELAZIONE TECNICO-GIURIDICA DI COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO INTERNAZIONALE

FASCICOLO NEGOZIALE C.I.A.P. – DOCUMENTO N. 02/2026

Titolo: Relazione preliminare di compatibilità giuridica, sistematica e istituzionale del progetto di Convenzione multilaterale istitutiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli e dei sei Protocolli facoltativi.

Destinatario: Comitato preparatorio della Convenzione multilaterale istitutiva della C.I.A.P.

Natura: Documento tecnico-giuridico preparatorio, non vincolante e soggetto a revisione.

PARTE I – FINALITÀ, OGGETTO E METODO

Articolo 1 – Finalità della relazione

1. La presente Relazione individua i parametri di diritto internazionale ai quali sottoporre il progetto di Convenzione multilaterale istitutiva della C.I.A.P. e i relativi sei Protocolli facoltativi.
2. La verifica è diretta a garantire che il progetto:
   a. sia coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento internazionale;
   b. rispetti il principio del consenso degli Stati alla giurisdizione internazionale;
   c. distingua le attività scientifico-istituzionali attuali dalle competenze della futura Corte convenzionale;
   d. assicuri indipendenza, imparzialità, trasparenza e garanzie procedurali;
   e. possa essere sottoposto a un'effettiva procedura diplomatica di negoziazione, adozione, firma e ratifica.
3. La Relazione non costituisce certificazione di validità internazionale del progetto, né sostituisce la verifica che dovrà essere effettuata dagli Stati partecipanti e dai rispettivi organi competenti.

Articolo 2 – Metodo di verifica

La valutazione è condotta attraverso cinque livelli:

1. Compatibilità normativa: conformità ai trattati e alle norme internazionali pertinenti.
2. Compatibilità istituzionale: coerenza tra organi, funzioni, indipendenza e responsabilità.
3. Compatibilità giurisdizionale: determinazione dei titoli di competenza e delle condizioni di consenso.
4. Compatibilità procedurale: tutela del contraddittorio, della difesa, dell'accesso agli atti e dell'equità processuale.
5. Compatibilità operativa: sostenibilità finanziaria, amministrativa, documentale e logistica.

Articolo 3 – Gerarchia e valore delle fonti

La revisione dovrà distinguere:

- norme convenzionali vincolanti per gli Stati che ne siano parti;
- norme consuetudinarie internazionali;
- principi generali del diritto;
- norme imperative di diritto internazionale generale (jus cogens);
- obblighi verso la comunità internazionale nel suo complesso (erga omnes);
- atti e dichiarazioni di organizzazioni internazionali;
- giurisprudenza internazionale;
- dottrina e contributi scientifici.

La diversa natura giuridica di tali fonti dovrà essere rispettata in ogni disposizione della Convenzione e dei Protocolli.

PARTE II – QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO

Articolo 4 – Carta delle Nazioni Unite

Il progetto dovrà essere interpretato in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, con particolare riguardo:

1. all'articolo 1, paragrafo 2, sul principio di eguaglianza dei diritti e di autodeterminazione dei popoli;
2. all'articolo 2, paragrafo 1, sul principio dell'eguaglianza sovrana degli Stati;
3. all'articolo 2, paragrafo 3, sulla soluzione pacifica delle controversie;
4. all'articolo 2, paragrafo 4, sul divieto della minaccia o dell'uso della forza;
5. agli articoli 33 e seguenti, sui mezzi pacifici di soluzione delle controversie;
6. all'articolo 102, per quanto riguarda la registrazione e pubblicazione dei trattati conclusi dagli Stati membri.

La Convenzione non dovrà attribuire alla C.I.A.P. funzioni appartenenti agli organi delle Nazioni Unite, né presentare la propria istituzione come parte del sistema ONU in assenza di un titolo giuridico che lo consenta.

Articolo 5 – Patti internazionali del 1966

Riferimento centrale è costituito dall'articolo comune 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

La disposizione riconosce il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in forza del quale essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

Il progetto dovrà:

- riconoscere la dimensione politica, economica, sociale e culturale del diritto;
- evitare interpretazioni restrittive non giustificate dal diritto internazionale;
- considerare l'obbligo degli Stati parti di promuovere e rispettare il diritto in conformità alla Carta ONU;
- distinguere la titolarità del diritto dalla legittimazione processuale davanti alla futura C.I.A.P.

Articolo 6 – Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969

La Convenzione multilaterale dovrà essere strutturata in conformità ai principi codificati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, con particolare attenzione a:

- capacità di concludere trattati;
- pieni poteri e rappresentanza;
- negoziazione e adozione del testo;
- autenticazione;
- firma;
- ratifica, accettazione, approvazione e adesione;
- entrata in vigore;
- riserve;
- interpretazione;
- emendamento;
- sospensione e cessazione;

- deposito, notificazione e registrazione.

Dovrà inoltre essere chiarito che la Convenzione di Vienna del 1969 disciplina i trattati tra Stati e che l'applicazione delle sue disposizioni va verificata in relazione ai soggetti e agli strumenti effettivamente coinvolti.

Articolo 7 – Responsabilità internazionale

Il progetto dovrà essere coordinato con le norme applicabili in materia di responsabilità internazionale degli Stati, tenendo conto degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti adottati dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001.

In particolare, dovranno essere distinti:

1. attribuzione della condotta allo Stato;
2. violazione di un obbligo internazionale;
3. circostanze che escludono l'illiceità, ove applicabili;
4. cessazione dell'illecito;
5. garanzie di non ripetizione;
6. forme di riparazione;
7. invocazione della responsabilità da parte dei soggetti legittimati.

Gli Articoli del 2001 costituiscono un riferimento di codificazione e sviluppo progressivo del diritto internazionale; non dovranno essere presentati indistintamente come un trattato autonomamente entrato in vigore.

Articolo 8 – Jus cogens e obblighi erga omnes

La Convenzione dovrà riconoscere la particolare rilevanza delle norme imperative di diritto internazionale generale, secondo i criteri dell'articolo 53 della Convenzione di Vienna del 1969.

Dovrà inoltre distinguere:

- obblighi dovuti nei confronti di uno o più Stati determinati;
- obblighi dovuti nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso;
- obblighi derivanti da trattati multilaterali nei confronti di tutte le parti;
- norme imperative inderogabili.

La qualificazione di una norma come jus cogens non potrà essere attribuita automaticamente dalla C.I.A.P. mediante una propria dichiarazione. Ogni qualificazione dovrà essere motivata sulla base delle fonti e dei criteri riconosciuti dal diritto internazionale.

Articolo 9 – Altri riferimenti internazionali

Nella revisione dovranno essere considerati, secondo la loro effettiva pertinenza:

- Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948;
- Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, Risoluzione dell'Assemblea generale 2625 (XXV) del 1970;

- Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali, Risoluzione 1514 (XV) del 1960;
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ove applicabile;
- Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ove applicabile;
- strumenti regionali e universali pertinenti alla protezione dei diritti collettivi.

PARTE III – COMPATIBILITÀ ISTITUZIONALE DELLA C.I.A.P.

Articolo 10 – Distinzione tra configurazione attuale e futura Corte convenzionale

La revisione dovrà assicurare una separazione giuridica inequivocabile tra:

A. Configurazione scientifico-istituzionale attuale

Comprende attività di:

- studio e ricerca;
- elaborazione dottrinale;
- documentazione;
- raccolta e classificazione di segnalazioni;
- formulazione di pareri scientifici;
- raccomandazioni;
- pubblicazione di atti e rapporti;
- promozione della cooperazione e del dialogo internazionale.

Gli atti prodotti in questa configurazione hanno il valore derivante dalla loro natura, dal procedimento di adozione e dalla loro autorevolezza scientifica e documentale. Non costituiscono sentenze internazionali vincolanti.

B. Futura configurazione convenzionale

Potrà comprendere funzioni giurisdizionali soltanto dopo:

- adozione della Convenzione;
- apertura alla firma;
- espressione del consenso degli Stati secondo le rispettive procedure costituzionali;
- deposito degli strumenti previsti;
- raggiungimento delle condizioni di entrata in vigore;
- costituzione degli organi giudicanti;
- accertamento dei titoli di competenza;
- adozione delle regole procedurali necessarie.

Articolo 11 – Indipendenza e imparzialità

Il futuro ordinamento giudiziario dovrà prevedere:

1. indipendenza dei giudici;

2. criteri trasparenti di nomina o elezione;
3. requisiti di competenza professionale e integrità;
4. incompatibilità e conflitti di interesse;
5. durata del mandato e condizioni di cessazione;
6. garanzie contro pressioni esterne;
7. obbligo di motivazione delle decisioni;
8. regole di astensione e ricusazione.

Le funzioni scientifiche, amministrative e giurisdizionali dovranno essere separate in modo da prevenire interferenze e conflitti istituzionali.

Articolo 12 – Personalità giuridica e capacità

La Convenzione dovrà precisare:

- la personalità giuridica eventualmente attribuita alla futura organizzazione;
- la capacità di stipulare accordi;
- la capacità di acquisire e disporre di beni;
- la capacità di stare in giudizio;
- la responsabilità dell'organizzazione;
- i rapporti con gli Stati ospitanti e con le altre organizzazioni.

La personalità giuridica internazionale e la capacità di agire sul piano internazionale dovranno derivare dalle disposizioni convenzionali e dalle condizioni di costituzione effettivamente perfezionate. Non potranno essere presunte nei confronti degli Stati non partecipanti.

PARTE IV – VERIFICA DEI SEI PROTOCOLLI FACOLTATIVI

Articolo 13 – Protocollo I: accesso diretto dei popoli alla giurisdizione

Il Protocollo dovrà essere verificato con particolare riguardo:

- alla definizione del soggetto collettivo legittimato;
- ai criteri di rappresentatività;
- alla pluralità delle forme di rappresentanza;
- alla tutela delle minoranze interne;
- alla prevenzione di pretese rappresentative concorrenti;
- alla documentazione del mandato;
- alle condizioni di ricevibilità;
- al rapporto con i rimedi interni;
- alle misure di protezione dei ricorrenti.

Presidio indispensabile: il riconoscimento del diritto dei popoli all'autodeterminazione non determina automaticamente la competenza della futura C.I.A.P. a ricevere ogni ricorso individuale o collettivo. Tale competenza dovrà essere conferita espressamente dalla Convenzione o dal Protocollo applicabile e accettata dagli Stati secondo le modalità previste.

Articolo 14 – Protocollo II: accettazione della giurisdizione obbligatoria

Il Protocollo dovrà garantire che il consenso alla giurisdizione sia:

- espresso;
- identificabile;
- documentato;
- depositato;
- interpretato secondo il testo della dichiarazione;
- efficace nei limiti soggettivi, temporali e materiali accettati.

Dovranno essere disciplinati reciprocità, riserve, durata, revoca, modifica, successione e rapporti tra dichiarazioni unilaterali e clausole compromissorie.

La competenza obbligatoria non potrà essere imposta a uno Stato che non abbia espresso un valido titolo di consenso, salvo l'esistenza di un diverso fondamento giuridico applicabile.

Articolo 15 – Protocollo III: misure provvisorie e tutela urgente

La disciplina dovrà prevedere:

1. competenza prima facie;
2. plausibilità dei diritti invocati;
3. collegamento tra diritto e misura richiesta;
4. urgenza;
5. rischio reale e imminente di pregiudizio irreparabile;
6. proporzionalità;
7. motivazione;
8. durata e riesame;
9. garanzie di contraddittorio, anche differito nei casi eccezionali;
10. modalità di comunicazione alle parti.

La disciplina dovrà precisare che l'eventuale forza vincolante delle misure provvisorie dipenderà dal titolo convenzionale applicabile e dal consenso prestato dagli Stati.

Articolo 16 – Protocollo IV: responsabilità e riparazione internazionale

La revisione dovrà assicurare la distinzione tra:

- accertamento scientifico o documentale di una possibile violazione;
- valutazione giuridica non vincolante;
- accertamento giurisdizionale da parte della futura Corte;
- determinazione delle conseguenze giuridiche della responsabilità.

Le forme di riparazione dovranno essere coerenti con il diritto internazionale applicabile e potranno comprendere restituzione, compensazione, soddisfazione, cessazione e garanzie di non ripetizione.

La previsione di un Fondo internazionale dovrà essere accompagnata da disciplina autonoma sulla governance, sulle fonti di finanziamento, sui controlli e sui criteri di assegnazione.

Articolo 17 – Protocollo V: accesso documentale e prove internazionali

La disciplina probatoria dovrà rispettare:

- autenticità;
- integrità;
- provenienza;
- attendibilità;
- catena di custodia;
- contraddittorio;
- riservatezza;
- protezione dei dati personali;
- sicurezza informatica;
- possibilità di contestazione.

La raccolta di una segnalazione non equivale all'accertamento di una violazione. L'inserimento di un documento nel Registro non attribuisce automaticamente valore probatorio conclusivo.

Le informazioni ottenute da fonti aperte, immagini satellitari, registrazioni digitali o testimonianze dovranno essere sottoposte a verifica metodologica e valutazione contestuale.

Articolo 18 – Protocollo VI: immunità, privilegi e accordo di sede

Le disposizioni dovranno essere coordinate con:

- diritto internazionale generale;
- accordi di sede;
- disciplina dei privilegi e delle immunità delle organizzazioni internazionali;
- diritto dello Stato ospitante;
- principi di necessità funzionale e proporzionalità.

Le immunità dovranno essere funzionali all'indipendenza dell'organizzazione e non configurarsi come privilegi personali illimitati.

La previsione di Venezia – Palazzo Ducale quale sede istituzionale e di Ginevra quale sede operativa dovrà essere formulata come proposta progettuale, subordinata alla disponibilità dei soggetti titolari, agli accordi necessari e alle autorizzazioni delle autorità competenti.

PARTE V – GARANZIE PROCEDURALI E TUTELA DEI DIRITTI

Articolo 19 – Equità del procedimento

La futura disciplina processuale dovrà assicurare:

- uguaglianza delle parti;
- indipendenza del collegio;
- imparzialità;
- diritto di essere ascoltati;
- conoscenza degli atti;
- possibilità di presentare osservazioni e prove;

- decisioni motivate;
- pubblicità dei procedimenti, salvo eccezioni giustificate;
- tutela dei soggetti vulnerabili;
- protezione contro ritorsioni e intimidazioni.

Articolo 20 – Contraddittorio e partecipazione

Il diritto di partecipazione dovrà essere disciplinato in modo da evitare che il riconoscimento di un interesse collettivo determini l'esclusione di soggetti direttamente coinvolti o portatori di posizioni concorrenti.

Dovranno essere previste modalità di intervento di terzi, amici curiae, esperti indipendenti e rappresentanti delle comunità interessate, secondo criteri predeterminati.

Articolo 21 – Protezione dei dati e delle fonti

Il progetto dovrà contenere una disciplina autonoma per:

1. dati personali;
2. dati sensibili;
3. informazioni riservate;
4. identità delle fonti;
5. testimonianze protette;
6. dati relativi a minori e persone vulnerabili;
7. conservazione e cancellazione;
8. accesso, rettifica e limitazione del trattamento.

PARTE VI – ATTUAZIONE, FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

Articolo 22 – Sostenibilità finanziaria

La Convenzione dovrà definire un sistema finanziario trasparente e verificabile, comprendente:

- contributi degli Stati parti;
- eventuali contributi volontari;
- criteri di determinazione delle quote;
- bilancio annuale;
- rendicontazione;
- audit indipendente;
- prevenzione dei conflitti di interesse;
- disciplina delle donazioni e dei finanziamenti esterni.

Nessun contributo finanziario potrà attribuire influenza sulle decisioni giudiziarie o scientifiche.

Articolo 23 – Responsabilità istituzionale

Dovranno essere previste procedure per:

- responsabilità amministrativa;
- controllo contabile;
- vigilanza etica;
- gestione dei reclami;
- prevenzione della corruzione;
- tutela dell'indipendenza;
- responsabilità per trattamento illecito dei dati;
- gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 24 – Entrata in vigore e operatività

La Convenzione dovrà specificare:

1. numero minimo di ratifiche o adesioni;
2. data di entrata in vigore;
3. condizioni per l'entrata in funzione degli organi;
4. deposito degli strumenti;
5. notificazioni agli Stati;
6. applicazione temporale;
7. disciplina transitoria;
8. eventuale entrata in vigore separata dei Protocolli.

La costituzione organizzativa e la piena operatività giurisdizionale dovranno essere trattate come fasi distinte, ove la struttura pattizia lo richieda.

PARTE VII – RISULTATI DELLA VERIFICA E PRESCRIZIONI DI REVISIONE

Articolo 25 – Esito preliminare

Sulla base dei parametri sopra individuati, il progetto presenta un'architettura normativa suscettibile di essere sviluppata in forma convenzionale multilaterale.

La sua compatibilità definitiva non può tuttavia essere dichiarata prima della verifica integrale dei testi, del coordinamento tra gli articoli della Convenzione e dei Protocolli e dell'esame delle eventuali disposizioni incompatibili, ambigue o prive di un fondamento giuridico sufficiente.

Articolo 26 – Prescrizioni obbligatorie per il consolidamento

Prima della trasmissione diplomatica dovranno essere completate almeno le seguenti verifiche:

1. eliminazione delle duplicazioni tra Convenzione e Protocolli;
2. uniformazione delle definizioni;
3. verifica dei rinvii interni;
4. distinzione tra pareri scientifici e decisioni giurisdizionali;
5. specificazione dei titoli di competenza;
6. disciplina del consenso statale;
7. definizione delle condizioni di ricevibilità;
8. coordinamento delle misure provvisorie;

9. precisazione del valore delle prove;
10. revisione delle immunità;
11. verifica delle disposizioni finanziarie;
12. disciplina delle riserve e delle dichiarazioni interpretative;
13. disciplina dell'emendamento e del recesso;
14. definizione del depositario;
15. verifica delle clausole finali.

Articolo 27 – Raccomandazione al Comitato preparatorio

Il Comitato preparatorio è invitato a non procedere alla trasmissione del progetto come testo diplomaticamente definitivo prima dell'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 26.

Il testo dovrà essere qualificato, fino alla conclusione della Conferenza diplomatica, come progetto preliminare di Convenzione multilaterale aperto alla revisione e alla negoziazione.

PARTE VIII – CONCLUSIONI

Articolo 28 – Conclusione tecnico-giuridica

La struttura progettuale della C.I.A.P. può essere sviluppata nel rispetto del diritto internazionale a condizione che siano mantenute rigorosamente separate:

- la funzione scientifica e documentale attualmente esercitabile;
- la futura funzione convenzionale e giurisdizionale;
- la titolarità sostanziale dei diritti di autodeterminazione;
- la legittimazione processuale prevista dal trattato;
- il riconoscimento di principi internazionali;
- l'effettiva competenza giurisdizionale conferita mediante consenso.

La futura Corte non potrà fondare la propria competenza sulla sola proclamazione istituzionale, ma dovrà trovare il proprio titolo nella Convenzione e negli strumenti di consenso validamente perfezionati.

Formula conclusiva

La legittimità di un'istituzione internazionale non deriva dalla sola dichiarazione della propria esistenza, ma dalla coerenza tra il fondamento giuridico invocato, le procedure di costituzione, il consenso dei soggetti interessati e l'effettivo esercizio delle competenze attribuite.

La C.I.A.P. dovrà pertanto costruire la propria futura autorevolezza giurisdizionale attraverso un procedimento convenzionale trasparente, multilaterale, verificabile e conforme al diritto internazionale.

Il Comitato preparatorio
Il Presidente/Coordinatore: _____
Il Segretario verbalizzante: _____

Documento preparatorio non vincolante. La presente relazione costituisce una verifica preliminare di compatibilità e non un parere ufficiale di un'organizzazione internazionale o di un organo giurisdizionale.

3. TESTO CONSOLIDATO ITALIANO DELLA CONVENZIONE E DEI SEI PROTOCOLLI

DOCUMENTO N. 03/2026 – PROGETTO DI TESTO CONSOLIDATO

Titolo ufficiale

CONVENZIONE DI VENEZIA E GINEVRA PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Venice and Geneva Convention for the Establishment of the International Court for the Self-Determination of Peoples

3.1 – Struttura del fascicolo consolidato

Il testo italiano dovrà essere organizzato in sette strumenti autonomamente identificabili:

Strumento	Articoli previsti
Convenzione multilaterale istitutiva	91
Protocollo facoltativo I – Accesso diretto dei popoli	25
Protocollo facoltativo II – Accettazione della giurisdizione	20
Protocollo facoltativo III – Misure provvisorie	23
Protocollo facoltativo IV – Responsabilità e riparazione	24
Protocollo facoltativo V – Accesso documentale e prove	25
Protocollo facoltativo VI – Immunità, privilegi e accordo di sede	29
Totale	237

La struttura della Convenzione in 91 articoli risulta già delineata nel fascicolo istituzionale SIPSE del 2 novembre 2026. Quel documento, tuttavia, contiene un'architettura ragionata degli articoli e non il loro articolato integrale.

Fascicolo_SIPSE_CIAP_Riscritto_Ampliato.docx

Per questo motivo, il consolidamento dovrà distinguere tra:

- articoli integralmente redatti;
- articoli ancora da sviluppare;
- disposizioni sottoposte a revisione;
- disposizioni da coordinare con i Protocolli.

Non sarebbe corretto presentare una semplice architettura come se fosse già un testo convenzionale completo.

3.2 – Indice ufficiale della Convenzione

La Convenzione sarà articolata nelle seguenti nove Parti:

1. Parte I – Istituzione, identità e principi fondamentali (artt. 1–10).
2. Parte II – Ordinamento e organi della Corte (artt. 11–20).
3. Parte III – Giudici e garanzie di indipendenza (artt. 21–30).
4. Parte IV – Competenza e giurisdizione (artt. 31–40).
5. Parte V – Procedura e amministrazione della giustizia (artt. 41–56).
6. Parte VI – Effetti delle decisioni e attuazione (artt. 57–62).
7. Parte VII – Cooperazione internazionale (artt. 63–68).
8. Parte VIII – Amministrazione e risorse (artt. 69–75).
9. Parte IX – Firma, adesione e disposizioni finali (artt. 76–91).

3.3 – Regole di consolidamento

Il testo dovrà rispettare le seguenti regole:

A. Integrità normativa

Nessun articolo sarà eliminato, accorpato o modificato sostanzialmente senza registrare la modifica nella tavola di concordanza.

B. Uniformità terminologica

Saranno uniformate le espressioni:

- Convenzione;
- Corte;
- Comitato preparatorio;
- Stati parti;
- popoli;
- soggetti legittimati;
- giurisdizione;
- competenza;
- decisione;
- parere scientifico-istituzionale;
- Protocollo facoltativo;
- Depositario.

C. Gerarchia degli strumenti

La Convenzione disciplinerà il fondamento pattizio e le competenze della futura Corte. I Protocolli disciplineranno materie speciali, nei limiti del loro rapporto con la Convenzione e del consenso espresso dai rispettivi partecipanti.

D. Separazione delle funzioni

I pareri scientifico-istituzionali della configurazione attuale della C.I.A.P. non saranno equiparati alle future sentenze della Corte convenzionale.

E. Tracciabilità

Ogni articolo dovrà essere accompagnato da:

- numero;
- titolo;
- testo;
- eventuale nota esplicativa;
- rinvii interni;
- fonte normativa di riferimento;
- stato di revisione.

3.4 – Frontespizio del testo consolidato

C.I.A.P.

CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

INIZIATIVA ISTITUZIONALE SIPSE

CONVENZIONE DI VENEZIA E GINEVRA

PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE INTERNAZIONALE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Progetto di Convenzione multilaterale

CONVENZIONE PRINCIPALE E SEI PROTOCOLLI FACOLTATIVI

237

Articoli previsti nel progetto complessivo

VENEZIA – GINEVRA

2026

PROGETTO NEGOZIALE – NON ADOTTATO

3.5 – Clausola di autenticità e stato del testo

Il frontespizio e ogni copia del progetto dovranno riportare la seguente clausola:

Il presente documento costituisce il progetto consolidato in lingua italiana della Convenzione multilaterale istitutiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli e dei relativi Protocolli facoltativi.

Esso è predisposto dal Comitato preparatorio per finalità di studio, revisione, consultazione e negoziazione internazionale.

Il testo non costituisce, allo stato, un trattato internazionale adottato o entrato in vigore. La sua autenticazione definitiva, l'adozione, la firma e l'espressione del consenso a essere vincolati restano subordinate alle procedure previste dal diritto internazionale e dalle disposizioni che saranno concordate in sede diplomatica.

4. TESTI AUTENTICI INGLESE E FRANCESE

DOCUMENTO N. 04/2026 – PROGRAMMA DI AUTENTICAZIONE LINGUISTICA

4.1 – Finalità

Sono predisposte tre versioni linguistiche di riferimento:

1. Italiano – lingua di redazione del progetto.
2. Inglese – English version.
3. Francese – Version française.

Le tre versioni dovranno essere sottoposte a revisione giuridico-linguistica parallela.

4.2 – Procedura di traduzione

La traduzione dovrà avvenire in quattro fasi:

1. traduzione giuridica integrale;
2. revisione da parte di esperti di diritto internazionale;
3. controllo di equivalenza terminologica;
4. verifica incrociata delle clausole finali.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai concetti di self-determination of peoples, international legal personality, consent to jurisdiction, provisional measures, international responsibility e jus cogens.

4.3 – Autenticità dei testi

Le versioni inglese e francese non potranno essere qualificate come testi autentici della Convenzione prima dell'adozione e dell'autenticazione secondo la procedura prevista dalla Conferenza diplomatica.

La clausola finale dovrà indicare espressamente quali lingue faranno fede e come risolvere eventuali divergenze interpretative.

5. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E MEMORANDUM ESPLICATIVO PER GLI STATI

DOCUMENTO N. 05/2026 – MEMORANDUM DIPLOMATICO-GIURIDICO

5.1 – Presentazione del progetto

Il progetto di Convenzione propone l'istituzione, mediante accordo multilaterale, di un organismo giudiziario internazionale specializzato nella tutela dei diritti di autodeterminazione dei popoli, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale applicabile.

La proposta mira a sviluppare un sistema di tutela fondato su competenze attribuite, consenso convenzionale, indipendenza giudiziaria, contraddittorio e cooperazione internazionale.

5.2 – Ragioni dell'iniziativa

L'iniziativa muove dalla considerazione che il diritto all'autodeterminazione possiede una dimensione politica, economica, sociale, culturale e istituzionale.

La sua effettività richiede strumenti capaci di:

- documentare situazioni e controversie;
- elaborare analisi giuridiche indipendenti;
- promuovere il dialogo;
- offrire, ove validamente istituita e nei limiti del consenso, una sede giurisdizionale specializzata.

5.3 – Innovazione istituzionale proposta

L'elemento distintivo del progetto è la separazione tra tre funzioni:

Funzione scientifica: analisi, ricerca, documentazione e pareri non vincolanti.

Funzione convenzionale: definizione degli obblighi e delle competenze accettate dagli Stati partecipanti.

Funzione giurisdizionale: risoluzione delle controversie sottoposte alla futura Corte in forza di un titolo di giurisdizione valido.

5.4 – Partecipazione degli Stati

Gli Stati potranno essere invitati a esaminare il progetto, formulare osservazioni e partecipare alla negoziazione.

La partecipazione alla consultazione non comporterà automaticamente:

- accettazione della giurisdizione;
- adesione alla Convenzione;
- riconoscimento di personalità internazionale;
- obbligo di ratifica;
- accettazione anticipata dei Protocolli.

5.5 – Risultato atteso

Il risultato atteso è la predisposizione di un testo multilaterale negoziato, eventualmente adottato da una Conferenza diplomatica e successivamente sottoposto alle procedure di firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

6. NOTA DIPLOMATICA DI TRASMISSIONE AI POTENZIALI STATI PARTECIPANTI

DOCUMENTO N. 06/2026 – MODELLO DI NOTA DIPLOMATICA

SIPSE – SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

COMITATO PREPARATORIO DELLA CONVENZIONE MULTILATERALE ISTITUTIVA DELLA C.I.A.P.

Protocollo: SIPSE/CIAP/CP/2026/____

NOTA DIPLOMATICA

Il Comitato preparatorio della Convenzione multilaterale istitutiva della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli presenta i propri ossequi al Ministero degli Affari Esteri dello Stato destinatario e ha l'onore di sottoporre alla sua attenzione il progetto preliminare della:

Convenzione di Venezia e Ginevra per l'istituzione della Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli, corredato dei relativi sei Protocolli facoltativi.

L'iniziativa è finalizzata ad avviare un confronto giuridico e diplomatico multilaterale sulla possibile istituzione convenzionale di un organismo internazionale specializzato nella tutela dei diritti di autodeterminazione dei popoli.

Il progetto è sottoposto all'esame preliminare degli Stati potenzialmente interessati, affinché possano valutare la struttura normativa proposta, formulare osservazioni, indicare eventuali esigenze di modifica e manifestare il proprio interesse a partecipare a successive consultazioni.

La trasmissione del progetto ha natura esclusivamente informativa e consultiva. Non costituisce proposta di adesione già perfezionata, non determina obblighi internazionali e non implica accettazione della giurisdizione della futura Corte.

Il Comitato preparatorio manifesta la propria disponibilità a organizzare incontri tecnici, consultazioni bilaterali e sessioni multilaterali, nell'ottica di predisporre un testo equilibrato, trasparente e conforme al diritto internazionale.

Il Comitato coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della propria più alta considerazione.

Venezia – Ginevra, data da determinare

Il Presidente/Coordinatore del Comitato preparatorio

Firma: _____

Il Segretario verbalizzante

Firma: _____

Allegati:

1. Progetto preliminare della Convenzione.
2. Sei Protocolli facoltativi.
3. Relazione tecnico-giuridica.
4. Memorandum esplicativo.
5. Modello di manifestazione di interesse.

7. PROGETTO DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA INTERNAZIONALE

DOCUMENTO N. 07/2026 – PROGETTO DI CONVOCAZIONE

Conferenza diplomatica internazionale per l'esame e l'eventuale adozione della Convenzione di Venezia e Ginevra

Articolo 1 – Oggetto

È proposto l'avvio della procedura per la convocazione di una Conferenza diplomatica internazionale avente ad oggetto l'esame, la negoziazione e l'eventuale adozione della Convenzione multilaterale istitutiva della C.I.A.P. e dei sei Protocolli facoltativi.

Articolo 2 – Finalità

La Conferenza è finalizzata a:

1. esaminare il progetto di Convenzione;
2. discutere le osservazioni presentate dagli Stati;
3. negoziare le disposizioni istituzionali;
4. definire i titoli di giurisdizione;
5. verificare il regime di accesso dei popoli;
6. esaminare i Protocolli facoltativi;
7. definire le clausole finali;
8. decidere, secondo le regole concordate, sull'eventuale adozione del testo.

Articolo 3 – Partecipanti

La partecipazione potrà essere proposta a:

- Stati interessati;
- delegazioni munite di pieni poteri;
- organizzazioni internazionali, nei limiti delle rispettive competenze;
- esperti indipendenti;
- istituzioni accademiche;
- rappresentanti di popoli e comunità, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza.

La partecipazione di osservatori o esperti non attribuirà automaticamente il diritto di voto.

Articolo 4 – Sede e modalità

La sede proposta è Venezia, con possibilità di sessioni tecniche o diplomatiche a Ginevra.

La scelta definitiva sarà subordinata alla disponibilità delle sedi, agli accordi organizzativi e alle autorizzazioni necessarie.

Articolo 5 – Documentazione ufficiale

La Conferenza riceverà:

1. progetto consolidato della Convenzione;
2. sei Protocolli facoltativi;
3. relazione tecnico-giuridica;
4. memorandum esplicativo;
5. osservazioni degli Stati;
6. rapporto sulle consultazioni;
7. progetto di regolamento della Conferenza;
8. proposte di emendamento.

Articolo 6 – Regole di procedura

La Conferenza dovrà adottare un proprio regolamento, comprendente:

- verifica delle credenziali;
- elezione della Presidenza;
- costituzione delle commissioni;
- presentazione degli emendamenti;
- procedure di voto;
- verbalizzazione;
- autenticazione del testo;
- disciplina delle riserve e delle dichiarazioni;
- pubblicazione degli atti.

Articolo 7 – Adozione della Convenzione

L'eventuale adozione dovrà avvenire secondo le regole di procedura concordate dai partecipanti e nel rispetto del diritto internazionale applicabile.

L'adozione del testo non equivarrà, di per sé, all'espressione del consenso di ciascuno Stato a essere vincolato.

Articolo 8 – Firma e ratifica

La Conferenza potrà stabilire:

- luogo e periodo di apertura alla firma;
- modalità di firma;
- soggetto depositario;
- termini e procedure di ratifica;
- modalità di adesione successiva;
- condizioni di entrata in vigore.

Articolo 9 – Protocolli facoltativi

La Conferenza potrà decidere se adottare i sei Protocolli contestualmente alla Convenzione o sottoporli a procedure distinte.

L'adesione a un Protocollo dovrà essere regolata autonomamente, secondo le relative clausole e il consenso richiesto.

Articolo 10 – Disposizione di salvaguardia

Il presente progetto di convocazione non costituisce convocazione diplomatica ufficiale, né conferisce al Comitato preparatorio poteri di rappresentanza degli Stati. La convocazione effettiva dovrà essere adottata dal soggetto o dai soggetti legittimati e secondo una procedura concordata con i partecipanti.

QUADRO CONCLUSIVO DEL FASCICOLO

Sette documenti coordinati

1. Deliberazione n. 11/2026

Approvazione preliminare dei sette strumenti.

Redatta

2. Relazione tecnico-giuridica

   Compatibilità con il diritto internazionale.

   Redatta

3. Testo consolidato italiano

   Convenzione e sei Protocolli, 237 articoli previsti.

   Da completare e verificare integralmente

4. Versioni inglese e francese

   Traduzione e autenticazione linguistica.

   Da tradurre e revisionare

5. Relazione illustrativa e memorandum

   Presentazione del progetto agli Stati.

   Bozza redatta

6. Nota diplomatica

   Modello di trasmissione ai potenziali partecipanti.

   Bozza redatta

7. Progetto di Conferenza diplomatica

   Procedura di negoziazione e possibile adozione.